Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9325/2005 proposto da A. L., rappresentato e difeso dall'avv. Della Gatta Ugo, selettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso l'avv. G. Torino;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Gherardo Marone, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio Napolitano, viale Angelico n. 38;

e nei confronti

di T. B. e S. G., non costituiti in giudizio;

interventori *ad opponendum*

A. E. Z. B., rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Como e Orazio Abbamonte, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del primo, via Antonelli n. 49;

per l'annullamento

della sentenza n. 13883/2005 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, ha respinto il ricorso proposto avverso la graduatoria relativa procedura concorsuale o per la copertura di cinquantadue posti di dirigente amministrativo;

Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Relatore alla pubblica udienza del 31 marzo 2009 il Cons. Francesco Caringella;

Uditi gli avvocati Della Gatta, Marone e Como, come da verbale di udienza;

considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con il presente appello parte ricorrente contesta la decisione con la quale i Primi giudici hanno respinto proposto in prime cure avverso gli atti relativi alla procedura concorsuale in esame.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Si sono altresì costituti i concorrenti in epigrafe specificati.

All'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

2. La causa è matura per la decisione, non ravvisandosi elementi ostativi ad una decisione necessaria, come pure sottolineato dalle parti controinteressate, al fine di stabilire l'assetto definivo della procedura concorsuale per i conseguenti incombenti in capo alla p.a..

3. L'appello è infondato.

Va rammentato, in punto di fatto, che parte ricorrente, dipendente della Regione Campania, ha partecipato alle prove preselettive per il concorso indicato in epigrafe, senza collocarsi utilmente per l'ammissione alle successive prove di concorso

Anche in sede di appello parte ricorrente sostiene che la riserva di posti del 50% per i cd. candidati interni avrebbe dovuto essere applicata anche alla prova preselettiva e lamenta che l'illegittimità dell'esclusione disposta a causa della mancata applicazione di detto metodo.

Venendo al quadro normativo di riferimento, va altresì rammentato che il "Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi", prevede, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, che, nell'ambito delle procedure concorsuali per posti di dirigente (Capo IV reg.), "l'amministrazione ha facoltà di riservare ai candidati interni un numero di posti complessivamente non superiore al 50% dei posti messi a concorso" (art. 17).

Il successivo Capo V ("procedimento di selezione"), dopo aver indicato (art. 19) le "fasi del procedimento", prevede che "nel

bando l'amministrazione ha facoltà di riservare ai candidati interni un numero di posti complessivamente non superiore al 50% dei posti messi a concorso" (art. 25).

Infine, il Capo VI ("procedure concorsuali"), dopo aver definito (art. 32) le prove concorsuali, come quelle "sia scritte che orali o pratiche", prevede, all'art. 40, la possibilità di una "prova di preselezione". Secondo tale disposizione "i bandi di concorso pubblico possono contenere la previsione di una prova di preselezione, per l'ammissione alle altre, cui si fa ricorso nei casi in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. In tale caso l'amministrazione procede alla preselezione dei concorrenti mediante il ricorso a test selettivi o prove psico-attitudinali su domande di cultura specifica sulle materie indicate dal bando e/o di natura attitudinale. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso . . .".

Nel caso del concorso oggetto del ricorso in esame, l'amministrazione si è avvalsa della facoltà di riservare posti al personale interno partecipante,

nella misura massima consentita dal Regolamento, cioè pari al 50% dei posti messi a concorso, ed ha fatto riserva di avvalersi di quanto previsto dall'art. 40 del Regolamento, in ordine alla possibilità di sottoporre i candidati a prova preselettiva, verificandosi i presupposti previsti dalla norma citata.

Tanto detto in ordine ai presupposti fattuali del contenzioso ed al quadro normativo nel quale esso si iscrive, la Sezione considera suscettibili di condivisione le considerazioni svolte dal Primo Giudice in ordine alla legittimità della procedura in esame rispetto alle censure al suo indirizzo rivolte ad opera della parte ricorrente.

Alla stregua della normativa regolatrice della materia reputa infatti il Collegio che la riserva del 50% dei posti messi a concorso, prevista sia dal Regolamento sia dal bando di concorso, non debba essere applicata anche alla prova preselettiva.

Poste le premesse secondo cui l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro *favor* per l'accesso concorsuale esterno e il concorso con una quota riservata costituisce una procedura unitaria ispirata al canone della *par condicio,* si deve convenire, alla luce dei principi generali delle procedure concorsuali e della non equivoca disciplina speciale che regge la tornata in parola, che solo al momento di attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste, e quindi, in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori, viene in gioco l'appartenenza alla pubblica amministrazione che ha bandito il concorso come causa di precedenza –nei limiti dei posti riservati – rispetto ad altri concorrenti ancorché meglio collocati in graduatoria.

La specialità della procedura preselettiva in parola, sottolineata dall' appellante, non è peraltro tale da scalfire la considerazione centrale svolta dal Primo Giudice, secondo cui la prova preselettiva non costituisce un procedimento distinto dal concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso si articola, al quale applicare, in modo avulso, la riserva dei posti. Essa, infatti, insieme alle altre prove, costituisce una fase della procedura concorsuale, nell'ambito del quale concorre allo svolgimento della funzione selettiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2004 n. 2797).

Dette coordinate sono confermate, come cennato, anche con riguardo alla procedura in parola, posto che il Regolamento dei concorsi della Regione Campania ricomprende l' eventuale prova preselettiva, nell'ambito delle "prove" di concorso.

Diversamente opinando, e cioè applicando un meccanismo di riserva "intermedio" a favore dei candidati interni, i candidati interni verrebbero da'altronde a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, a disporre non già di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmente collocati bensì di una quota di posti riservati "fin dall'origine". La "prelazione" disposta in favore dei candidati interni che hanno superato tutte le prove, collocandosi utilmente in graduatoria, finirebbe quindi, in spregio alle coordinate costituzionali in tema di eccezionalità delle riserve interne, con il divenire un numero di posti *ab origine* intangibile.

Deve in definitiva convenirsi che, in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo *status* che consente di utilizzare la quota di riserva, viene in rilievo solo dopo l'espletamento delle prove, in coerenza con il disposto dell'art. 16 DPR 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all'amministrazione "i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva", ove non già in possesso dell'amministrazione medesima.

Tanto detto per il motivo principale va osservato che la riproposizione dei motivi ulteriori non contiene una puntuale critica agli argomenti svolti dal Primo Giudice. Va in ogni caso rilevato che la procedura risulta immune dalla prospettate censure, se si considera che la decisione di avviare la procedura preselettiva è esercizio di una facoltà prevista dalla normativa regolatrice della materia che non richiede specifica motivazione e che lo svolgimento della procedura, sotto il profilo degli organi deputati alla relativa gestione e delle regole da seguire nel suo svolgimento, è risultata conforme alle prescrizioni del regolamento e della *lex specialis* otre che ai principi generali regolatori della materia concorsuale.

3. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, *Sezione Quinta*, *respinge* l'appello, compensando le spese;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2009, con l'intervento dei signori:

Stefano Baccarini - Presidente

G.Paolo Cirillo - Consigliere

Filoreto D'Agostino - Consigliere

Aniello Cerreto - Consigliere

Francesco Caringella - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26.08.2009